

CLAIMS MADE

CLAIMS MADE E' una formula assicurativa, di concezione anglosassone, particolarmente in uso nell'assicurazione R.C. prodotti, per cui vengono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal momento della messa in circolazione del prodotto e della possibilità che il danno si sia verificato, prima dell'inizio di tale validità, purché l'assicurato non ne abbia conoscenza.

L'assicurazione della responsabilità civile professionale nella forma Claims Made

Premessa: Il presente elaborato è volto a chiarire alcuni concetti spesso sottovalutati da chi stipula o rinnova una polizza assicurativa della responsabilità civile professionale. Esso vuol essere una guida pratica e pertanto utilizza dei concetti generali e delle definizioni, prese da reali contratti assicurativi, che possono poi essere modificate dalla pratica assicurativa.

Definizioni

Claims Made:

L'assicurazione vale per le *richieste di risarcimento* pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del *periodo di assicurazione*, e da questi denunciate all'assicuratore durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla *data di retroattività* indicata in polizza (ovvero durante il *periodo di efficacia dell'assicurazione*) e non siano già noti all'assicurato (Tab. A).

Richiesta di Risarcimento:

Qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo e/o qualsiasi scritto ricevuto per la prima volta dall'assicurato durante il *periodo di assicurazione* in cui si richiede il risarcimento del danno.

Periodo di Assicurazione:

Periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della copertura e la data di scadenza della copertura.

Data di Retroattività:

La data indicata nella scheda di polizza prima della quale gli atti illeciti commessi dall'assicurato non sono coperti dall'assicurazione

Periodo di Efficacia dell'Assicurazione:

Il periodo di tempo che intercorre tra la data di retroattività e la scadenza della copertura


Garanzia Postuma:

Il periodo di accoglimento dei reclami viene prolungato successivamente alla scadenza della copertura ma entro un periodo di tempo prefissato.

Assicuratore:

La compagnia di assicurazioni.

Tab. A



La definizione di "Sinistro" e "Tipi" di Claims Made

Le assicurazioni prestate nella formula Claims Made prevedono che per *Sinistro* si intenda *la prima richiesta di risarcimento del danno* pervenuta all'assicurato e denunciata all'assicuratore durante il *periodo di assicurazione*.


Non deve quindi intendersi per sinistro il fatto dannoso accaduto durante il periodo dell'assicurazione (come si usa, per esempio, nella responsabilità civile auto).

La Claims Made nella sua versione standard, schematizzata nella Tab A, prevede una *retroattività limitata* ad un certo numero di anni. Con la *retroattività o pregressa* l'assicurato può assicurare i fatti dannosi che risalgono ad un periodo precedente la stipula del contratto assicurativo.

Può anche essere prevista una *retroattività illimitata* (senza limiti temporali).


Il *periodo di accoglimento dei reclami*, è invece l'intervallo di tempo entro il quale l'assicurato riceve la richiesta di risarcimento del danno e la denuncia all'assicuratore. Esso come abbiamo visto va dalla decorrenza della copertura alla sua scadenza. Questo periodo può essere esteso oltre la scadenza ma entro una data prefissata e prende il nome di *Postuma* o *Ultrattività* (Tab.B).

Tab.B



L'efficacia della Claims Made dipende tutto dal periodo di retroattività concesso e da quello di postuma. Esistono anche formule restrittive come questa: per sinistro si intende la richiesta di risarcimento pervenuta all'assicurato nel periodo di assicurazione purché riferita a fatti avvenuti nel medesimo periodo. In questo caso non avremo né la retroattività e né la postuma (Tab.C)

Tab.C



Operatività della Claims Made

Bisogna distinguere ora due situazioni in cui ci si può imbattere

1. L'assicurato riceve una richiesta di risarcimento del danno durante il *periodo di assicurazione*.

Nel qual caso:

Se il comportamento colposo si verifica nel *periodo di efficacia dell'assicurazione* e l'assicurato non ne era a conoscenza al momento della stipula del contratto, l'assicuratore paga il danno.

Se il comportamento colposo si è verificato fuori del periodo di efficacia dell'assicurazione (prima della data di retroattività) o se l'assicurato ne era a conoscenza, l'assicuratore non paga il danno.

2. L'assicurato riceve una richiesta di risarcimento quando la polizza è scaduta.

Nel qual caso:

L'assicuratore non pagherà il danno (anche se il comportamento colposo si è verificato nel momento in cui aveva la polizza) a meno che non sia stata inserita in contratto la *garanzia postuma*. Nel qual caso il reclamo viene accettato anche dopo la scadenza della copertura ma entro la data convenuta (Tab.B).

Il Problema dei Rinnovi

Un contratto può essere con o senza tacito rinnovo.

Nel caso in cui il contratto sia *con tacito rinnovo* non vi sono problemi, perchè la compagnia emetterà una quietanza che attesta il pagamento dell'annualità successiva (o della rata se il premio è frazionato) e l'assicurato sarà coperto fino alla scadenza successiva. La retroattività inoltre sarà quella convenuta alla stipula della polizza

Se il contratto è emesso *senza tacito rinnovo*, alla scadenza esso cesserà facendone venir meno gli effetti, a meno che non sia prevista la garanzia postuma. Quando il professionista andrà a stipulare il nuovo contratto con la stessa compagnia dovrà dichiarare (di norma) di non essere a conoscenza di fatti che possono fare scattare la richiesta di risarcimento del danno. Se egli invece ne è a conoscenza e lo dichiara all'assicuratore, quest'ultimo (di norma) non lo assicurerà per tale evento (anche se era assicurato in precedenza) o gli chiederà un premio esorbitante. Se invece non lo dichiara si vedrà respinto il sinistro successivamente. Lo stesso dicasi in caso di nuovo contratto stipulato con altra compagnia dove vi è sempre l'obbligo di dichiarare l'assenza di fatti già noti. Il periodo di retroattività come quello di postuma può inoltre cambiare in tutti e due i casi.

La Garanzia Postuma

La garanzia postuma è di norma a pagamento, si deve richiedere entro un certo lasso di tempo (normalmente entro un mese dalla scadenza del contratto) e si deve sempre dichiarare di non essere a conoscenza di fatti che potrebbero dare origine a richieste di risarcimento. E' quasi sempre prevista in caso di morte, gravi invalidità permanenti, cessata attività, pensionamento. E' invece sempre esclusa quando l'assicurato sia stato radiato dall'ordine, licenziato, allontanato, sospeso, in generale per qualsiasi altro motivo disciplinare.

La deroga alla definizione di richiesta di risarcimento del danno:

La Deeming Clause

A volte ci si può imbattere in definizioni di polizza differenti da quanto fin detto o in clausole aggiuntive, una di queste è la c.d. Deeming Clause. Può capitare (condizione da non sottovalutare) che tra la condotta lesiva del professionista, l'emergere del fatto dannoso, e la successiva richiesta di risarcimento danni del danneggiato intervenga un cospicuo lasso di tempo (a volte possono passare degli anni affinché si venga a conoscenza di aver causato dei danni). Nel frattempo il professionista può aver cambiato assicuratore oppure può aver stipulato, senza badarci troppo, una serie di polizze senza tacito rinnovo o con retroattività limitata. La condizione essenziale per l'operatività della Claims Made è che l'assicurato dichiari di non essere a conoscenza di fatti che potrebbero dare origine a richieste di risarcimento. Ma nel caso in cui egli ne sia a conoscenza? L'assicurato si troverebbe nella spiacevole situazione di essere a conoscenza di un fatto che può originare la richiesta di risarcimento ma di non poterla denunciare perché la richiesta materialmente non gli è arrivata. In questa circostanza non conviene all'assicurato cambiare assicuratore se la polizza è a tacito rinnovo onde precludersi la possibilità di vedersi tutelato dal proprio assicuratore (alla luce di quanto detto fino ad ora). Ma se ha stipulato una polizza senza tacito rinnovo? L'assicurato a scadenza di polizza si troverebbe nella situazione di dover stipulare un nuovo contratto e di dichiarare di non essere a conoscenza di fatti noti. Le conseguenze di tale dichiarazione appaiono fin troppo evidenti alla luce del disposto dell' art. 1892, del codice civile, per il quale nulla è dovuto dall'assicuratore se l'assicurato ha agito con dolo o colpa grave. Alcuni assicuratori hanno allora ovviato all'inconveniente con la *Deeming Clause* secondo cui vengono considerati come sinistri anche *qualsiasi circostanza di cui l'assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato*. Avendo a disposizione tale clausola l'assicurato può quindi denunciare le circostanze note in vigenza di contratto e vedersi tutelato dall'assicuratore anche successivamente alla scadenza.

Studio elaborato dal [Dr Flaviano Fiocchi](#)

Claims made

Alla luce della sentenza di Cassazione N° 5624/05

Si ritiene che tale sentenza (della quale in calce si allega la "massima") possa rendere incerto il quadro contrattuale e legislativo della clausola Claims Made, che è stata ingiustamente collocata fuori dal contratto assicurativo (Art. 1322 CC - contratti atipici), anziché in quello di appartenenza (Art. 1917 CC – Assicurazione RC), e la sua efficacia è stata ritenuta, altrettanto ingiustamente, limitativa della responsabilità dell'Assicuratore ed essendo pertanto in presunzione di vessatorietà è stata sentenziata l'approvazione in forma specifica (ex Art. 1341 e 1342 CC).

Pur non entrando nel merito della sentenza, si osserva da più parti che la pronuncia è un vero e proprio abbaglio della Suprema Corte, giacché nella prassi assicurativa e per un certo contesto di rischio, tale clausola è ritenuta da sempre più favorevole all'Assicurato che all'Assicuratore; elemento confermato dal relativo tasso che lievita.

Tutto ciò premesso, tracciamo di seguito quello che si ritiene sia il profilo della situazione sulla nominata clausola, dopo la segnalata sentenza.

Il contesto contrattuale della Clausola Claims Made (per epoca di reclamo).

Clausola che considera operante l'assicurazione solamente per danni richiesti per la prima volta, dal terzo danneggiato all'assicurato, nel corso del periodo d'assicurazione; prescinde dall'insorgere del danno stesso, purché per le richieste pregresse a tale periodo, l'Assicurato non ne sia a conoscenza quando stipula il contratto assicurativo. Cessata l'assicurazione di norma i danni reclamati dopo tale data non sono compresi.

Questa forma assicurativa permette di cambiare l'Assicuratore, senza soluzione di continuità della garanzia assicurativa (ad ogni Assicuratore saranno denunciati i sinistri reclamati per la prima volta entro la decorrenza delle rispettive polizze); il problema potrebbe nascere qualora si decidesse di non rinnovare la polizza priva della copertura "postuma" (sunset clause o clausola di tramonto) che copre le richieste pervenute dopo la cessazione del

contratto.

Loss Occurrence (per epoca di accadimento)

Clausola che considera operante l'assicurazione per i danni avvenuti nel corso del periodo di assicurazione. Cessata l'assicurazione di norma i danni reclamati in data successiva sono: A) esclusi con specifico riferimento; B) compresi sino alla prescrizione (decennale) del diritto dei terzi danneggiati, se manca qualsiasi riferimento di esclusione specifica; C) compresi per periodi indicati e predeterminati (6 mesi, 1 anno o 2 anni).

Per il caso "A" (molto frequente) e "C", dopo il periodo di cessazione o tolleranza stabiliti nella polizza, tale forma assicurativa crea dei problemi nel momento nel quale si cambia l'Assicuratore.

Il riferimento Legislativo

Indipendentemente dalla sentenza, si ritiene che non ci sia dubbio che il contesto legislativo di tali clausole sia quello indicato dal Codice Civile nel Capo XX Dell'Assicurazione, all'Art. 1882 e seguenti, con particolare riferimento all'Art. 1917 che riguarda l'Assicurazione Contro i Danni.

Nota comportamentale

Si ritiene che la clausola Claims Made sia molto valida, soprattutto per le polizze che coprono il rischio in generale della Responsabilità Civile ed in particolar per la RC Difettosità dei Prodotti, RC Professionale, RC Pubbliche Amministrazioni ed RC Inquinamento e simili.

In occasione dell'esame delle polizze interessate, si dovrà controllare il testo che deve essere almeno quello standard ed in tale occasione dovranno essere visti anche i testi tradizionali della Loss Occurrence, per accertare l'esistenza di una operatività postuma a cessazione della polizza.

Ovviamente nei contratti assicurativi, nuovi o pregressi, ove esiste la richiamata clausola Claims Made, sarà assolutamente necessario, ad evitare interpretazioni di decadenza della stessa, farla approvare in forma specifica dal Cliente, ai sensi ed agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del CC.

Claims Made (standard)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi in essere non oltre X anni o mesi prima della data di effetto dell'assicurazione.

La garanzia è operante ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del CC sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Sentenza della Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 13/01-

15/03/2005 n. 5624 - (Presidente Fiduccia; Relatore Talevi; Pm Napoletano)

“Valide le clausole di Claims Made se approvate per iscritto dal contraente”

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Contratto - Clausola di claims made - Legittimità - Carattere vessatorio - Necessità dell'approvazione scritta del contraente. (Articolo 1322 CC)

La Massima:

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile che contiene la clausola Claims Made non rientra nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1917 del Codice Civile, ma costituisce un contratto atipico, previsto dall'articolo 1322. La clausola è lecita, ma è vessatoria, dal momento che comporta per l'assicuratore un'evidente limitazione di responsabilità. Di conseguenza è necessaria l'approvazione scritta del contraente.